



Istituto Nazionale
di Previdenza
per i Dipendenti
dell'Amministrazione
Pubblica

Direzione Centrale Previdenza
Ufficio 1° Normativo

Roma, 23/11/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e
Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali
Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai Caf

Ai Dirigenti Generali
Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e
Bolzano

Ai Coordinatori delle
Consulenze Professionali

Nota operativa n. 60

Oggetto: provvidenze in favore dei grandi invalidi, di cui all'art. 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 288 -Anno 2008.

Con informative n. 48 e n. 60, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e del 15 dicembre 2003, e note operative n. 25 del 29/10/2004, n.3 del 09/01/2006, n. 70 del 14/12/2006, n. 31 del 16/10/2007 e 40 del 11/11/2008 sono state fornite le istruzioni per il pagamento delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.288.

Al riguardo, si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2009 – serie generale n. 224 – è stato pubblicato il decreto 17 luglio 2009 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale sono state illustrate le modalità per la liquidazione degli assegni per l'anno 2009 a favore dei richiedenti.

Ciò premesso, le domande per la liquidazione dell'assegno in questione per l'anno 2009 debbono essere presentate, redatte secondo l'unito modello, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio 7 – Via Casilina, 3 – 00182 Roma, entro il 31 dicembre 2009.

Sono peraltro ammissibili le istanze presentate anche dopo la predetta data, a condizione che sia data dimostrazione di avere avviato entro il 31 dicembre 2009 la procedura prescritta per ottenere l'accompagnatore.

Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP devono trasmettere con la massima tempestività la domanda prodotta eventualmente dall'interessato, unitamente alla documentazione allegata alla domanda stessa, al richiamato Ministero, avendo cura di specificare le infermità di cui il richiedente è affetto.

Soltanto dopo la comunicazione autorizzatoria da parte del suindicato Uff. 7, le strutture periferiche INPDAP potranno provvedere alla corresponsione dell'assegno sostitutivo, attenendosi alle modalità procedurali contenute nelle riferite informative e note operative.

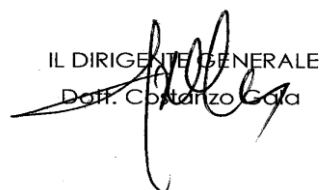
Si ricorda che l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore è pari a:

1) € 878 mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (codice ZS da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica);

2) a € 439 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D); e E), numero 1 della riferita tabella E (codice ZT da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica).

Al fine della contabilizzazione delle provvidenze in questione, si richiama l'attenzione delle Sedi provinciali e territoriali di quest'Istituto, sulla corretta segnalazione dei codici suindicati.

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. Costanzo Gola



ALLEGATO

**MODELLO DI DOMANDA VOLTA AD OTTENERE L'ASSEGNO SOSTITUTIVO
DELL'ACCOMPAGNATORE PER L'ANNO 2009****AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

- Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale
e dei servizi

Direzione centrale dei servizi del tesoro

Ufficio 7

Via Casilina, 3

00182 R O M A

OGGETTO: richiesta assegno sostitutivo dell'accompagnatore (legge 27 dicembre 2002, n.288).

Il/la sottoscritto/a: cognome..... nome.....
nato/a il.....a.....(Prov.....)
codice fiscale.....
residente a.....(Prov.....)
in via/piazza.....n.....(CAP.....)
tel.....

grande invalido/a di Tabella, E lettera..... (iscrizione n.....) come da allegato mod.69 (1) o
decreto concessivo di pensione, chiede, ai sensi della citata legge 288/2002, l'assegno sostitutivo
dell'accompagnatore civile per l'anno 2009.

Al riguardo dichiara (barrare le caselle che interessano):

- di avere usufruito per l'anno 2008 dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore o di aver ricevuto comunicazione dall'Ufficio 7 di cui all'articolo 2, comma 2, di averne titolo;
- di non aver usufruito nell'anno 2009, sino alla data odierna, di accompagnatore del servizio civile;
 - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'articolo 1, comma 2, della legge 288/2002 richiamata, in favore di coloro che alla data di entrata in vigore della legge fruivano di accompagnatore militare o civile. Allo scopo dichiara che alla data di entrata in vigore della legge (15 gennaio 2003) fruiva di un accompagnatore, come attestato dagli atti allegati;
 - di aver titolo alla precedenza stabilita dall'art.1, comma 4, della legge sopra richiamata, in favore di coloro che abbiano fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della legge, senza ottenerlo, come attestato dagli atti già in possesso di codesta Amministrazione.

Si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione a codesto Ufficio dell'eventuale assegnazione dell'accompagnatore e, comunque, a restituire le somme eventualmente percepite dopo tale assegnazione.

Con osservanza.

Data e firma (2)

- (1) Da allegare solo in caso di istanza prodotta per la prima volta o di intervenuto aggravamento con modifica della superinvalidità riconosciuta.
- (2) In caso di impedimento alla sottoscrizione, la stessa deve essere compilata secondo le modalità di cui all'art. 4 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445.

09A11328



IL MINISTRO DELLA DIFESA
di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
e

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, concernente: «Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra»;

Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente: «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834»;

Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente: «Istituzione del servizio civile nazionale»;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente: «Provvidenze in favore dei grandi invalidi» e, in particolare, l'art. 1, il quale, nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore, demanda a un decreto interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere ulteriormente liquidati nell'anno;

Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente: «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», la quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio obbligatorio di leva;

Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo, per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli anni 2006 e 2007;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono trasferite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le funzioni già attribuite al Ministero della solidarietà sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i compiti in materia di Servizio civile nazionale;

Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n. 288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19 dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della solidarietà sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007 e il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 30 dicembre 2008, recante la ripartizione delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, in base al quale risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «diritti sociali, politiche sociali e famiglia» - programma «protezione sociale per particolari categorie» - U.P.B.

17.1.2 «Interventi», il capitolo 1319 con uno stanziamento di euro 7.746.853;

Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile - e del Ministero dell'economia e delle finanze, rispettivamente, in data 5 maggio 2009 e 18 maggio 2009;

Considerato che, per il corrente anno 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile non ha ricevuto, dagli enti accreditati all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Considerato altresì che il medesimo Ufficio nazionale per il servizio civile aveva provveduto a invitare sia gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al competente ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente assegnati ai grandi invalidi;

Considerato che la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente: «Nuove disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare», ha cessato di produrre i suoi effetti dal 31 dicembre 2007;

Considerato che le priorità stabilite dalla legge n. 288 del 2002, all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2009, assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;

Decreta:

Art. 1.

1. Alla data del 30 aprile 2009, il numero dei grandi invalidi affetti dalle infermità di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo all'assegno mensile di 878 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e' di 477 unità, per l'importo annuo complessivo di euro 5.025.672.

2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilità relative all'anno 2009, pari ad euro 2.721.181 sono liquidati, in via prioritaria, nella misura di 878 euro mensili, ai grandi invalidi affetti dalle infermità di cui al comma 1 e, successivamente, nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di aventi diritto, affetti dalle invalidità di cui alle lettere A), numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis; B), numero 1; C); D); ed E), numero 1, della citata tabella E:

a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15 gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di assicurarli;

b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente ufficio dell'economia e delle finanze.

3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura

mensile di 878 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, sono corrisposti, a domanda degli interessati, a decorrere dal 1° gennaio 2009 e fino al 31 dicembre dello stesso anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta nell'anno 2009.

4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2.

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per l'anno 2009, redatte secondo il modello allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro il 31 dicembre 2009 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione centrale dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa specificazione delle infermità da cui è affetto il richiedente. Fino al 31 dicembre 2009, gli enti titolari dei progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni dall'attivazione del progetto stesso, all'Ufficio nazionale per il servizio civile e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di fruizione del servizio stesso.

2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che curerà il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti medesimi, a valere sul fondo di cui al capitolo 1319 economia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 2009

Il Ministro della difesa
La Russa

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti